



COMUNE DI OFENA

Provincia di L'Aquila

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 22 del Reg. Data: 29-09-2017	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ COGESA S.P.A. DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ART.34 C. 20 E 21 D.L 179/2012, DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E DEL PREVENTIVO DI SPESA.
------------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre nella sala consiliare della sede municipale, il Consiglio Comunale, convocato per le ore 17:00, nei modi e nei termini prescritti dallo Statuto Comunale, si è riunito in seduta Pubblica di Prima convocazione, sessione Straordinaria, nelle persone dei signori:

SILVERI ANTONIO	P	PACIONE TIZIANA MARIA	P
SALVATI MARCO	P	PACIONE ROBERTO	P
SALVATI MARA	P	CIAMMETTI FEDERICO	P
ROSSI MARCO	P	COLETTI BICE	A
LANCIONE VALERIA	P	TORCHETTI FRANCA	P
DELFINO BRIGIDA	P		
Assegnati n. 11			Presenti n. 10
In carica n. 11			Assenti n. 1

Parere di regolarità tecnica: Favorevole	F.to – PATRIZIO ADEZIO
Parere di regolarità contabile: Favorevole	F.to – Gigliola Quintili

Partecipa e ne cura la verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Angela Cristini.



Il Sindaco espone il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 17.16 entra il consigliere Roberto Pacione che partecipa alla votazione del seguente punto all'ordine del giorno.

Il consigliere Ciammetti chiede che venga messa a verbale un'interrogazione sullo stato della raccolta differenziata e sul cronoprogramma per il passaggio alla raccolta domiciliare porta a porta. Il consigliere Ciammetti esprime perplessità sul punto 16 dello schema di convenzione per cui il Cogesa ha maggiore libertà di rescindere la convenzione di cui sopra. Segnala, inoltre, al punto 2 poca chiarezza in merito all'inizio della raccolta domiciliare. Chiede che la risposta all'interrogazione venga resa per iscritto.

PREMESSO CHE

- La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199;
- La suprema Corte ha inoltre statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma - escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000) - deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
- In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:
 - o con gara per l'individuazione del concessionario;
 - o con gara c.d. "a doppio oggetto" nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista;
 - o mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".
- Pertanto, a mente della normativa comunitaria vigente, gli enti locali, anche in forma associata, possono affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- Il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, all'art. 34,



commi 20 e 2 ha disposto che, “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

- La Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli “Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico”.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all'art. 5 ha previsto che :

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo' aggiudicare un *appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.*

VISTO il comma 1 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina



vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ai sensi del quale :
“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”.

CONSIDERATO CHE l'ANAC ha approvato, con delibera n. 235 del 17/02/2017, le linee guida n. 7, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016” e che tuttavia, pur essendo entrate in vigore il 29 marzo u.s., le stesse troveranno applicazione solo a far data dal 30 ottobre p.v. e pertanto, fino al periodo indicato in precedenza è possibile continuare ad effettuare affidamenti *in house* nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE, data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti (come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L. n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Ofena è socio detentore di n. 1 azione in Cogesa S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria da Enti locali ed ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana.
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/09/2014 è stato approvato lo “Schema di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/200 fra gli enti locali soci di Cogesa S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società” e che la Convenzione in questione è stata sottoscritta in data 29/10/2014 da tutti i Comuni Soci del Cogesa S.p.A. Pertanto il Comune si è dotato degli strumenti necessari per procedere all'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti a Cogesa S.p.A.;

PRESO ATTO della Delibera Assembleare n. 5/2016 del 29/12/2016 con cui il COGESA S.p.a. ha adeguato il proprio Statuto all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175



“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” in modo da rendere evidente la integrazione della fattispecie dell'affidamento *in house* anche nel sopravvenuto regime del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

CONSIDERATO CHE :

- l'attività indicata nell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. rientra tra le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il punto 4.5 dell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- il punto 7.3 dell'art. 7 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è ad esclusivo capitale pubblico e con la deliberazione di C.C. n. 8 del 30/05/2014 è stato approvato il regolamento su controllo analogo congiunto nei confronti della Società COGESA S.p.A.;

CONSIDERATO CHE nel con delibera Assembleare n. 2.1 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017, con la quale il COGESA s.p.a., ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.lgs. 50/20156, in base a proiezioni dell'attività, dimostra il rispetto della misura dell'attività e ritenuta tale proiezione credibile.

VISTO il comma 2 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale : *“2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

CONSIDERATO che al fine dell'effettivo affidamento, questo Comune è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179/2012 , convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed inviarla all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico.

VISTO

- La Relazione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, All. A., redatta ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. n. 179/2012 ss.mm.ii., composta da:
All. A1: Relazione redatta dal Comune di Ofena nella quale si da' opportunamente conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta di affidamento dei servizi “in house” a Cogesa S.p.A. di Sulmona, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, considerato che sono previste compensazioni economiche e si riporta inoltre l'analisi di efficienza ed economicità della scelta;
All. A2: Relazione redatta dalla soc. Cogesa S.p.



- Il preventivo di servizio e lo schema di contratto di affidamento del servizio allegati alla presente (All. B e All. C) redatti in conformità con le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla corretta gestione dei rifiuti solidi urbani e affidamento del ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATO che la L. R. Abruzzo n. 36/2013 prevede che gli affidamenti da effettuarsi dovranno tener conto nella durata, delle funzioni dell'AGIR, con particolare riferimento all'art.17 della L.R. 36/2013 comma 1" I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 " e comma 13 e 14 " -13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. -14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto".

DATO ATTO che non ha ancora avuto luogo l'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR e che, pertanto, trova applicazione la legge regionale n. 36/2013, art. 17, a norma del quale i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'*articolo 4* della medesima legge regionale

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, in quanto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presuppone l'organizzazione e la gestione complessive ed unitarie di tutte le relative fasi (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti), si dà atto sin d'ora che, per ragioni di complessiva convenienza economica connaturate al suddetto servizio, il graduale passaggio alla modalità di raccolta da stradale in domiciliare sarà gestito in continuità dall'affidataria *in house* la quale applicherà la relativa tariffa tenuto conto della natura unitaria del servizio affidatole dall'Ente e delle tariffe complessivamente applicate per le altre fasi del servizio integrato.

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, riferito all'oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e segg. della L. 241/90 è il Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica.

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesto a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

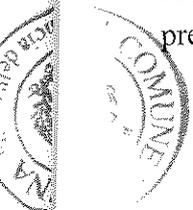
Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Ciammetti, Torchetti)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – "*Affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Ofena (All. A)*, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata e che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 7 del 17/02/2017, vi sono i presupposti legittimanti l'affidamento *in house* prescritti nell'articolo 5 del medesimo decreto, in particolare quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5.
3. Di approvare il preventivo di servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti (All. B.) il quale prevede un costo annuo per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti pari ad euro **30.288,90**/anno oltre IVA di legge.
3. Di approvare lo schema di contratto di servizio per la regolamentazione dell'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana (All. C.).
4. Di confermare il servizio del conferimento per il trattamento e lo smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti raccolti agli impianti del Cogesa S.p.A. con costi determinati sulla base dei quantitativi conferiti ed ai prezzi determinati annualmente dalla società, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali, stimato in euro **22.838,69** anno oltre IVA di legge.
5. Di confermare il servizio di raccolta ingombranti al costo di € **540,74** ad atto di raccolta che indicativamente viene effettuato una volta al mese, per un costo complessivo stimato annuo quindi di circa € **6.488,88**;
6. Di affidare alla società Cogesa S.p.A. il ciclo integrato dei rifiuti secondo le modalità dell'*in house* per le motivazioni espresse nella sopracitata relazione e nelle modalità e condizioni di cui agli allegati elaborati tecnici-amministrativi per una durata di anni 5 con decorrenza presumibile dal 30/09/2017 fino al 29/09/2022, e comunque sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36.
7. Di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ai valori attuali è di € **298.082,35** (oltre IVA di legge) per un importo annuo di € **59.616,47** (oltre IVA di legge) che verrà annualmente coperto attraverso la TARI (tariffa rifiuti).
8. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari ad impegnare la spesa sul bilancio comunale ed al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione del contratto nonché l'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente Deliberazione



3. Di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Ofena e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – *“Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati,”* all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all’indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
4. Trasmettere copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a cogesaS.p.A..sulmona@legalmail.it.

Con la seguente separata votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Ciammetti, Torchetti)

Astenuti: 0

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30



Allegato A

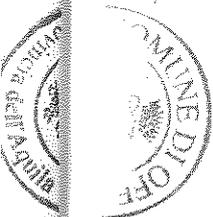
Relazione prevista ai sensi dell'art. 34 commi 20-21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221 per l'Affidamento *in house* del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Ofena

Prefazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 e 22 del D.L. 18/10/2012 n. 179 e successiva conversione nella legge 17/12/2012 n. 221 viene redatta la seguente relazione al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Essa è costituita dall'allegato A1 redatto dal Comune di Ofena, nel quale vengono esplicitate le motivazioni che inducono a ritenere attualmente possibile e praticabile, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle opportunità, un affidamento "*in house*" del ciclo integrato dei rifiuti.

Analogamente costituisce parte integrante l'allegato A2 redatto dal Cogesa S.p.A., società partecipata da questo Comune, nel quale vengono descritte l'organizzazione ed il funzionamento della società, la dotazione impiantistica, le caratteristiche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e dei relativi costi.



Allegato A1

Ragioni della scelta dell'affidamento *in house*, economicità della gestione

A. Obbligo allo svolgimento del servizio;

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa s.p.a.;

A. Obbligo allo svolgimento del servizio.

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art.34, commi 20 e 21 D.L. 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art. 4, cc. da 1 a 4 D.L. 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Costituzionale 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 DLgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art.198, cc.2 e ss. DLgs 152/2006 i Comuni: concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 DLgs 507/1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D. Lgs. n. 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio: spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamenti per il recupero e per lo smaltimento.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 DLgs 22/1997 ed ex DLgs 152/2006 fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972. Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina, le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n. 3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. Nel caso del Comune di Ofena la questione è comunque superata in quanto l'Ente ha applicato la TARI (L. 147/2013).

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto.

Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento *in house*, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale

del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione / trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffi da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

Con l'affidamento *in house* il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacali; la scelta di un appaltatore terzo, mediante gara europea, non garantisce invece tutte le suddette condizioni e, al contrario, consente all'Amministrazione solo un controllo "esterno" sulla ditta e, comunque solo di carattere successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale) al contrario di ciò che avviene con l'affidamento *in house* che consente il controllo preventivo, concomitante e successivo. Data l'assoluta rilevanza del servizio in discorso, in sostanza, l'affidamento *in house* offre maggiori garanzie al fine di evitare il sorgere di contestazioni e contenziosi di natura contrattuale i quali, come ad esempio accade nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione contrattuale, con pesanti ripercussioni sull'igiene e salute pubblica.

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa S.p.A.

Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "de minimis"):

Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso in questione non si prevedono oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti OSU (Oneri del servizio universale). I costi del servizio sono interamente coperti attraverso la tariffa (TARI) pur garantendo il principio di economicità per l'utente.

Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa S.p.A..

In particolare l'affidamento *in house* ha validità economica e produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata oggi a più operatori. Nel contempo si allinea con gli indirizzi politici nazionali e regionali intesi a costituire ambiti territoriali di gestione del servizio in modo da attuare un'organizzazione dello stesso che consenta economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza dello stesso. L'affidamento del servizio da parte del Comune di Ofena consentirà anche alla società partecipata di coprire un'area omogenea che comprende circa cinquanta comuni del centro Abruzzo e quindi abbassare ulteriormente il valore del prezzo unitario da applicare.

L'affidamento *in house* del servizio alla società partecipata rappresenta la soluzione ideale per garantire un passaggio graduale, senza scosse, tra il vecchio servizio in economia, con costi elevati non solo in assoluto, ma soprattutto in relazione alla scarsa e approssimativa qualità del servizio, ad un sistema più moderno e razionale che, garantendo il rispetto assoluto della più recente normativa, realizza economia ed abbattimento di costi, con una gestione di qualità e di piena legalità, preparando la fase finalizzata alla creazione dell'ATO unico da parte della Regione Abruzzo, disposta con la Legge Regionale n. 36/2013.

Queste considerazioni inducono a ritenere l'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio peligno, esteso anche a tutto il centro Abruzzo, l'unica soluzione logica, razionale del servizio, coerente ed in linea con le prospettive future che la Regione delinea definitivamente.

Tutto ciò premesso, si è inteso con la presente relazione dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune di affidare il servizio integrato dei rifiuti.

Quanto sopra con decorrenza presumibile dal 30/09/2017 e fino al 29/09/2022 e comunque fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione Integrata dei rifiuti Urbani AGIR costituita ai sensi degli artt.4,17 commi 1,13,14 della L.R. n. 36/2013 .

L'implementazione della percentuale di raccolta differenziata fino al raggiungimento della soglia attualmente prescritta sarà pertanto operata e garantita da Cogesa S.p.A. in stretta e necessaria correlazione con tale complessiva riorganizzazione delle modalità di erogazione e di svolgimento del servizio.

A maggiore illustrazione della complessiva convenienza tecnico-economica dell'affidamento in argomento, si richiama l'offerta di esecuzione del servizio del ciclo integrato come precisata nell'allegato documento b.

A supporto di quanto detto si confrontano i dati offerti da Cogesa spa con quelli pubblicati nel rapporto rifiuti urbani edizione 2015 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA).

Estrapolando dai dati contenuti nelle Tabelle recate dall'offerta Cogesa - per il servizio di raccolta e trasporto - e dai costi storici per il conferimento, trattamento e lo smaltimento e/o avvio a recupero dei rifiuti, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani da parte del Cogesa s.p.a. per il Comune di Ofena, si possono ricavare dei dati di sintesi che dimostrano la chiara convenienza economica dell'affidamento in house. In particolare, il costo €/ab*anno è di **€ 152,00 oltre iva di legge** che deriva dal rapporto tra il costo annuo complessivo del servizio (**€ 59616,47 oltre iva di legge**) ed il numero utenze attive al 31/12/2015 (392).

Dal Rapporto I.S.P.R.A. 2015 si ricava che il costo garantito da Cogesa S.p.A. al Comune di Ofena è inferiore di **€ 61,95 pro-capite*anno** rispetto al costo medio nazionale per il servizio di gestione dei rifiuti. Tale evidenza è verificabile dalla tabella seguente:

Fonte I.S.P.R.A. - Tabella n. 5.7 - Medie regionali dei costi specifici annui pro-capite €/abitante*anno		
Costo medio nazionale	213,95	€/ab*anno
Costo medio NORD Italia	171,69	€/ab*anno
Costo medio CENTRO Italia	233,56	€/ab*anno
Costo medio SUD Italia	164,08	€/ab*anno
<i>Elaborazioni dal Rapporto I.S.P.R.A. 2015</i>		

Volendo applicare i valori della tabella 5.7 dell'Ispra al Comune di Ofena se il costo di gestione del servizio fosse in linea con la media nazionale, e non inferiore come quello garantito da Cogesa, sarebbe necessario un maggior gettito Tari, cioè maggiori tasse da pagare per i cittadini.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo RD=65% quale obbligo di legge già nel 2012, il Comune di Ofena ha partecipato al Bando regionale indetto con DGR n. 420/2013, cui è conseguita la concessione di un cofinanziamento regionale per l'acquisto, da parte dell'Ente, delle attrezzature necessarie per l'attivazione del servizio di porta a porta all'intero territorio cittadino.

L'implementazione della percentuale di raccolta differenziata fino al raggiungimento della soglia attualmente prescritta sarà pertanto operata e garantita da Cogesa S.p.A. in stretta e necessitata correlazione con tale complessiva riorganizzazione delle modalità di erogazione e di svolgimento del servizio.

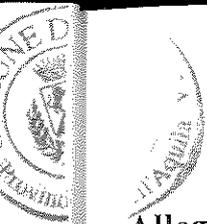
Si evidenzia che la fase della raccolta evolverà gradualmente da "cassonetto" a "porta a porta" in quanto l'Ente ha già deliberato il passaggio a tale modalità conseguendo a tal fine la concessione del cofinanziamento regionale per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla attivazione sull'intero territorio cittadino della suddetta modalità di raccolta. Pertanto, considerato che il servizio in oggetto, in quanto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presuppone l'organizzazione e la gestione complessive ed unitarie di tutte le relative fasi (raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti), si dà atto sin d'ora che, per ragioni di complessiva convenienza economica connaturate al suddetto servizio, il graduale passaggio alla predetta

modalità di raccolta sarà gestito in continuità dall'affidataria in house la quale applicherà la relativa tariffa tenuto conto della natura unitaria del servizio affidato dall'Ente e delle tariffe complessivamente applicate per le altre fasi del servizio integrato.

È in ogni caso doveroso precisare che la convenienza economica del Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio.

Allo stesso modo l'offerta sconta la presa in carico da parte di Cogesa s.p.a. di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali a titolo esemplificativo i costi relativi all'organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione di capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli del territorio, ecc. Non sono di minore rilevanza le eventuali considerazioni che potrebbero operarsi sui lunghi tempi, sull'iter e sulle controversie in caso di espletamento di procedura di gara europea per la scelta dell'affidatario.

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri qualitativi afferenti il servizio in oggetto, quali, a titolo puramente indicativo, il risultato da conseguire nella raccolta differenziata.



Allegato A2

Relazione prodotta dal COGESA S.p.A.

1. Premessa

Il COGESA S.p.A., società totalmente partecipata da Comuni, è ad oggi il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta e trasporto dei rifiuti al trattamento finalizzato al recupero ed allo smaltimento in moltissimi Comuni soci.

La medesima società svolge la sua attività nel seguente modo:

- procede all'acquisto di beni e servizi, nonché all'appalto dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e sulla base di un Regolamento interno apposito;
- procede al reclutamento del personale ed al conferimento degli incarichi secondo criteri e modalità predeterminati in appositi regolamenti adottati nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001;
- è munita di uno statuto societario perfettamente in linea con la normativa e/o giurisprudenza comunitaria e nazionale per legittimi affidamenti "in house", con particolare riferimento alla esclusività pubblica dei soci, alla prevalenza delle attività svolta a favore dei soci, rispettata comunque nell'ambito della esigenza economica dell'utilizzo ottimale della dotazione impiantistica, anche sulla base del piano regionale dei rifiuti, al controllo analogo che i soci vogliono concretizzare;
- si impegna a conseguire economie di scala nella gestione con riferimento alla intera durata programmata dell'affidamento ricevuto. Le economie potranno riferirsi in parte alle spese generali dell'azienda, all'ottimizzazione delle risorse sia umane che strumentali. Le economie così realizzate verranno destinate alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al servizio.

Il COGESA S.p.A. in quanto società totalmente ed esclusivamente pubblica, ha la possibilità di usufruire di finanziamenti pubblici (statali, regionali e provinciali) per effettuare investimenti nel settore (ad esempio, come in passato, relativi a: piattaforma di tipo "A", ampliamento discarica, impianto di trattamento meccanico e biologico, stazioni ecologiche, impianto di cogenerazione di energia elettrica da biogas di discarica, ecc.), acquisto di attrezzature e veicoli e/o innovazioni tecnologiche che possono aumentare la qualità del servizio e/o abbatterne i costi, rimodulando eventualmente gli importi del contratto di servizio in corso d'opera

Inoltre ha in dotazione il complesso impiantistico per assicurare il ciclo integrato dei rifiuti urbani: Stazioni Ecologiche (in seguito S.E.), impianto di valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata cosiddetta Piattaforma di Tipo "A" (in seguito PTA), impianto di trattamento meccanico e biologico (in seguito TMB) propedeutico al successivo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (in seguito discarica), e contratti con impianti che producono compost di qualità (ACIAM ed A.S.A.).

Il Comune potrà così realizzare la completa esternalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ad un unico gestore e non segmentando le attività di cui esso è composto ad una pluralità di soggetti ottenendo così economie di scala rispetto ad altre soluzioni.

2. Dotazione Impiantistica

L'impiantistica COGESA S.p.A. è autorizzata dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011 e risulta così costituita da:

- **piattaforma di tipo "A" (PTA)** per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, plastica, vetro, RAEE, organico, ecc.) per una potenzialità annua di 20.000 tonnellate; considerando che la percentuale di raccolta differenziata nella provincia di L'Aquila è ferma al 36,10% (riferimento Rapporto Rifiuti Regione Abruzzo anno 2013) circa si calcola che la produzione di frazioni da avviare a recupero, è pari a circa 48.358 tonnellate anno. Ciò significa che la PTA con la potenzialità attuale copre il fabbisogno provinciale per circa il 41,36%; questo dato andrà a scendere per l'aumento di produzione di rifiuti proveniente da raccolte domiciliari;
- **impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB)** del rifiuto indifferenziato codificato al CER 20 03 01 per una potenzialità annua di **47.736 tonnellate** che per l'attuale produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato presente nella provincia di L'Aquila (circa 285 kg/ab/anno) equivale a soddisfare un bacino di utenza pari ad una popolazione equivalente di circa 167.500 abitanti (circa il 56,2% dell'intera provincia); questo dato andrà aumentando per lo sviluppo delle raccolte domiciliari, che comportano maggiore percentuale di raccolta differenziata, e quindi minori conferimenti al trattamento; si stima già nel biennio 2016-2017 che la produzione del R.U.I. sarà equivalente alla potenzialità dell'impianto di T.M.B. del COGESA S.p.A. il quale potrà garantire l'attività di trattamento e smaltimento di tutta la Provincia di L'Aquila (300.000 abitanti);
- **discarica per rifiuti non pericolosi** per una volumetria complessiva di 330.000 mc e la cui durata, stimata per lo stato attuale di raccolta di rifiuti urbani, è di circa 10 anni; è l'unica discarica di Piano Regionale presente ed in esercizio nella Provincia di L'Aquila ed una delle poche esistenti in ambito Regionale.

3. Caratteristiche Tecniche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e Costi Relativi

3.1 Caratteristiche Tecniche del Servizio di Raccolta e Trasporto e Costi relativi

Il servizio di raccolta è svolto secondo i seguenti parametri:

- l'organizzazione del servizio è stata pianificata in relazione ai seguenti parametri di progetto come: numero di utenze domestiche e non domestiche, fabbisogno delle specifiche attività non domestiche e dell'amministrazione richiedente, rete stradale, accessibilità delle strade, presenza di gradini, valutazioni inerenti la sicurezza sul lavoro, specificità degli automezzi di raccolta, esistenza di centri di raccolta o stazioni ecologiche, attrezzature per il funzionamento dei centri di raccolta o stazioni ecologiche, produzione dei rifiuti urbani, obiettivi di legge da raggiungere di raccolta differenziata, ecc;

- il CCNL applicato per la valutazione economica del fabbisogno di personale è utilizzato il CCNL di Federambiente;
- Il costo orario industriale per attrezzature ed automezzi impiegati sono determinati dalla contabilità analitica;

La Società Cogesa S.p.A. impronta la sua attività a principi di economicità ed efficacia.

Il costo totale del personale della Società ammonta al 29,00% circa del valore totale della produzione.

In caso di affidamento del servizio la società si impegna ad assorbire personale già addetto al servizio in relazione al suo progetto di servizio. Ciò come strumento di tutela della occupazione.

I ricavi totali per materiali derivanti dalla raccolta differenziata ammontano ad una media percentuale del 3,15% rispetto al totale della spesa.

Il Cogesa S.p.A. fornisce inoltre ai Comuni una filiera completa del servizio, dalla raccolta e trasporto, al trattamento e conferimento in discarica e può utilizzare economie derivanti da analoghi conferimenti di servizio per gli altri Comuni soci della società nell'ambito di un bacino di utenza economico e naturale, che attualmente è stimato in circa 77.000 abitanti.

3.2 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini del Recupero e Costi/Ricavi relativi

Il COGESA S.p.A. ha in dotazione diversi impianti dedicati al recupero delle frazioni secche provenienti dalla raccolta. Essi si articolano, fondamentalmente, su due livelli di organizzazione logistica/impiantistica.

Un primo livello rappresentato dalle Stazioni Ecologiche e un secondo livello, finale, rappresentato dalla Piattaforma di Tipo "A" il quale rende pronto il rifiuto per essere recuperato o già materia prima seconda.

Sono previste la realizzazione di altre stazioni ecologiche oltre quelle attualmente in esercizio (Raiano e Castel di Sangro) quali: Villalago-Scanno, Castelvechio Subequo (già realizzazione in parte) ed attualmente utilizzata come centro di trasbordo, Capestrano, Sulmona. Non si esclude la possibilità di realizzarne altre nella ipotesi di espansione territoriale della Società, con ingresso di altri Comuni soci affidanti il servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Questa tipologia di impianto permette non solo abbattere costi di trasporto altrimenti effettuato con automezzi di piccola taglia, ma permette di servire gli utenti cittadini in ogni momento.

La Piattaforma di Tipo "A" è un impianto in cui convergono i rifiuti provenienti dalle Stazioni Ecologiche e direttamente dal servizio di raccolta. Tale impianto pubblico dedicato al recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato è unico nel suo genere nella Provincia ed uno dei pochi presente nel territorio regionale.

Il sistema tariffario di questo specifico impianto risulta essere complesso e variegato in quanto sia la lavorazione che il recupero sono articolati secondo procedure di analisi e di selezione differenti per quanto riguarda la specificità del rifiuto da avviare a recupero come ad esempio carta, cartone, plastica (monomateriale, multimateriale leggero, multimateriale pesante, vetro, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti, organico, ecc.).

Il COGESA S.p.A. applica ad ogni materiale conferito una tariffa di selezione, pressatura e stoccaggio ed allo stesso tempo rende al Comune conferitore, che abbia delegato la società nei

confronti dei Consorzi di Filiera appartenenti all'accordo ANCI-CONAI (COMIECO, CO.RE.PLA., CO.RE.VE., Rilegno, CiAI, CNA, RAEE, ecc.), il contributo che gli stessi consorzi di filiera riconoscono, sulla base dei rispettivi allegati tecnici vigenti nel tempo al soggetto delegato. Si allega alla presente il sistema tariffario ad oggi vigente presso la Piattaforma di Tipo "A" del COGESA S.p.A. per Comuni soci e non soci ed i rispettivi contributi provenienti dai Consorzi appartenenti all'accordo ANCI-CONAI:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Tariffa di Conferimento per i Soci (€/ton)	Tariffa di Conferimento per i non Soci (€/ton)	Contributi dai Consorzi di Filiera (2016) (€/ton)
15 01 01	Imballaggi Cartone (1)	50,00	55,00	96,80
20 01 01	Carta (1)	30,00	33,00	32,91
15 01 02	Imballaggi in plastica – Monomateriale (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	303,58
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Leggera (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	I corrispettivi sono riconosciuti sulla base delle percentuali dei CER contenute nell'imballaggio conferito
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Pesante (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	I corrispettivi sono riconosciuti sulla base delle percentuali dei CER contenute nell'imballaggio conferito
15 01 07	Imballaggi in vetro (3)	10,00	12,00	Fascia A 45,50 Fascia B 42,00 Fascia C 39,00 Fascia D 27,00 Fascia E 5,00
20 03 07	Rifiuti ingombranti	Gen-mar 215,00 da aprile 200,00	Gen-mar 215,00 Da aprile 200,00	-

(1) = Sulla base dei risultati determinati dall'analisi di qualità del rifiuto conferito, la percentuale definita come **scarto** che non è ravvisabile nell'elenco dei rifiuti catalogati come **20 01 01** e **15 01 01** sarà applicata una tariffa di smaltimento in discarica pari a **100,00 €/ton**. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.

- (2) = Dove **Fe** indica la percentuale di frazione estranea o scarto presente nel materiale conferito, risultante da analisi merceologiche condotte in contraddittorio. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.
- (3) = Si applicano i criteri di individuazione descritti nell'allegato tecnico Vetro dell'accordo ANCI-CONAI.

3.3 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini dello smaltimento e costi relativi

L'impianto trattamento meccanico e biologico rende il rifiuto indifferenziato conforme per essere conferito in discarica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 (di recepimento della direttiva discariche 99/31/CE) e del D.M. del 27.09.2010 "*Criteri di Ammissibilità per i rifiuti in discarica*" e ss.mm.ii..

Il costo complessivo delle operazioni di trattamento, smaltimento, tributo regionale ed altri oneri escluso IVA per l'anno 2017 è pari a:

- 123,50 €/ton per i Comuni non soci;
- 115,55 €/ton per i Comuni soci che non hanno raggiunto le percentuali previste dalla normativa nel corso dell'anno 2016;
- 107,65 €/ton per i Comuni soci che nel corso dell'anno 2016 hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa vigente in materia.

Ad oggi sono le tariffe più basse praticate nella Regione Abruzzo.

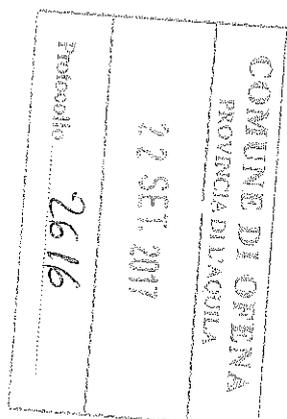
costo unitario delle risorse

risorsa	um
operatore 4° livello CCNL	25,03 (€/h)
operatore 3° livello CCNL	23,16 (€/h)
operatore 2° livello CCNL	20,83 (€/h)
lavacassonetti	(€/h)
veicolo principale a caricamento posteriore ptt 10t	24,94 (€/h)
veicolo satellite con sponda caricatrice	0,00 (€/h)
veicolo satellite con vasca 7 mc non compattante	14,56 (€/h)
veicolo satellite con vasca 3,5 mc compattante	0,00 (€/h)
veicolo satellite con vasca 2 mc	4,60 (€/h)
cassone scaricabile compattante	(€/h)

costo per tipo di servizio

	lavacass	cp	sponda	sat 7 mc mc	sat 3,5 mc c	sat 2 mc	cassone	op L 4b	op L 3b	op L 2b	TOT per materiale
	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/giorno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)
organico	0,00	24,94	0,00	14,56	0,00	4,60	0,00	25,03	23,16	20,83	
carta e cartone	-	648,44	-	-	-	-	-	-	602,16	541,58	1.792,18
vetro	-	-	-	378,56	-	-	-	-	602,16	541,58	1.522,30
plastica e metalli	-	666,60	-	-	-	-	-	-	619,02	556,74	1.842,36
rifito residuo	-	7.781,28	-	-	-	-	-	-	7.225,92	6.498,96	21.506,16
pile	-	-	-	-	-	54,25	-	-	-	245,64	299,88
farmaci	-	-	-	-	-	54,24	-	-	-	245,61	299,85
ingombranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	9.096,32	-	378,56	-	108,48	-	-	9.049,26	8.630,11	27.262,73
A	totale costi diretti										
B	costi indiretti (11,1 % di A)										
C	PREZZO DEL SERVIZIO (A+B)										
								27.262,73	€/anno		
								3.026,16	€/anno		
								30.288,90	€/anno		

oltre IVA 10 %



costo unitario delle risorse

risorsa	um
operatore 4° livello CCNL	25,03 (€/h)
operatore 3° livello CCNL	23,16 (€/h)
operatore 2° livello CCNL	20,83 (€/h)
lavacassonetti	(€/h)
veicolo principale a caricamento posteriore pit 10t	24,94 (€/h)
veicolo satellite con sponda caricatrice	12,99 (€/h)
veicolo satellite con vasca 7 mc non compattante	14,56 (€/h)
veicolo satellite con vasca 3.5 mc compattante	0,00 (€/h)
veicolo satellite con vasca 2 mc	0,00 (€/h)
cassone scaricabile compattante	4,60 (€/h)

costo per tipo di servizio

	lavacass	cp	sponda	sat 7 mc nc	sat 3.5 mc c	sat 2 mc	cassone	op L 4b	op L 3b	op L 2b	TOT per materiale
	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/giorno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)
organico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
carta e cartone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vetro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plastica e metalli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
refrattario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
farmaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ingombranti	-	-	180,72	-	-	-	-	-	161,10	144,89	486,71
	-	-	180,72	-	-	-	-	-	161,10	144,89	486,71

A totale costi diretti 486,71 €/anno
 B costi indiretti (11,1 % di A) 54,02 €/anno
 C PREZZO DEL SERVIZIO (A+B) 540,74 €/anno
 oltre IVA 10 %

Stima Conferimenti Ofena 2017			
CER	TOTALE	TARIFFE	CONFERIMENTI
	(t)	(€/t)	(€/anno)
150106 (ml)	5,40	150,60	813,24
150107	7,70	10,00	77,00
200101	7,50	30,00	225,00
200301	179,00	115,55	20.683,45
200307	5,20	200,00	1.040,00
	204,8		22.838,69

Stima Recupero CONAI

1.400,00

costo unitario delle risorse

	um
risorsa	
operatore 4° livello CCNL	25,03 (€/h)
operatore 3° livello CCNL	23,16 (€/h)
operatore 2° livello CCNL	20,83 (€/h)
lavacassonetti	(€/h)
veicolo principale a caricamento posteriore pit 10t	24,94 (€/h)
veicolo satellitte con sponda caricatrice	12,99 (€/h)
veicolo satellitte con vasca 7 mc non compattante	14,56 (€/h)
veicolo satellitte con vasca 3,5 mc compattante	0,00 (€/h)
veicolo satellitte con vasca 2 mc	4,60 (€/h)
cassone scaricabile compattante	(€/h)

costo per tipo di servizio

	lavacass	cp	sponda	sat 7 mc nc	sat 3,5 mc c	sat 2 mc	cassone	op L 4b	op L 3b	op L 2b	TOT per materiale
	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/giorno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)	(€/anno)
organico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
carta e cartone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vetro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
plastica e metalli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rifiuto residuo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
farmaci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ingombranti	-	-	180,72	-	-	-	-	-	161,10	144,89	486,71
	-	-	180,72	-	-	-	-	-	161,10	144,89	486,71

A	totale costi diretti		486,71	€/anno
B	costi indiretti (11,1 % di A)		54,02	€/anno
C	PREZZO DEL SERVIZIO (A+B)		540,74	€/anno
				oltre IVA 10 %

Allegato C

COMUNE DI OFENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani.

L'anno 2016 addì ___ del mese di _____ nella residenza del Comune

di _____ sono presenti:

➤ Il Sig. _____ nato a _____ il

_____ C.F. _____, nella sua qualità

di Responsabile del servizio nel Comune di _____, il quale

dichiara di agire nel presente atto esclusivamente in nome e per conto ed

interesse dell'ente che rappresenta;

➤ Avv. Vincenzo Margiotta nato a Popoli (PE) il 10/08/1970 il quale, nella

sua qualità di Amministratore Unico del COGESA S.p.A., con sede in

Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei P.I. 01400150668, dichiara di

agire e stipulare in qualità di Rappresentante legale in nome, per conto

ed interesse della Cogesa S.p.A. a ciò autorizzato con delibera

dell'Assemblea dei Soci n. 04/2017 in data 28/06/2017.

Si Premette

- Che il Comune di _____ è detentore di una partecipazione

azionaria in COGESA S.p.A., società partecipata in maniera totalitaria

da Enti Locali;

- Che con delibera consiliare n. _____ del _____ esecutiva ai

sensi di legge, è stato approvato lo schema di "Convenzione per

l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo sulla Società

COGESA Spa da parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000”;

- Che con delibera consiliare n. _____ del _____ è stata approvata la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del D.Lgs. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 per l'affidamento in house del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e lo schema di “Contratto di Servizio” demandando alla Giunta Comunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari;

- Che la suddetta relazione è stata preliminarmente ed utilmente pubblicata in data ----- sul sito internet del Comune secondo quanto disposto dall'art. 34 del D.L. 179/2012;

- Che la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società COGESA SpA è stata sottoscritta da tutti i Comuni Soci;

- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ del _____ ha approvato il preventivo del servizio per l'implementazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di _____

- Che con delibera n. _____ del _____ il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è stato affidato a COGESA SpA sulla base del preventivo di servizio (allegato 1)

Ciò premesso

le parti stabiliscono quando segue:

1) Premesse :

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2) Oggetto e descrizione del servizio :

Il Comune di _____, in esecuzione della delibera di cui in premessa,

affida al COGESA S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La raccolta comprende anche le zone a case sparse e frazioni e sarà in seguito esteso alla raccolta domiciliare (porta a porta)

Le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio sono descritte in maniera analitica nel richiamato preventivo-progetto di servizio per l'implementazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di _____, che firmato dalle parti, viene allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale.

3) Durata della convenzione:

Il servizio viene svolto nel periodo dal _____ al _____, comunque "sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani", ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, ai sensi degli articoli 4 e 17, commi 1, 13 e 14 della Legge Regionale 21.10.2013 n. 36.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito alla scadenza.

4) Eventuale sviluppo del servizio:

Le parti sono concordi sul fatto che i mezzi messi a disposizione sono sufficienti alla esecuzione delle obbligazioni. Qualora nuove esigenze dovessero manifestarsi o a richiesta del Comune o per disposizioni normative, si procederà a revisione della presente convenzione.

5) Obblighi e responsabilità del COGESA:

Il Comune non potrà in nessun caso essere chiamato in giudizio per i rapporti che intercorrano tra il personale dipendente COGESA ed il COGESA stesso.

6) Modalità di esecuzione dei servizi:

I servizi saranno espletati secondo le disposizioni Comunali sulla viabilità, con le modalità indicate nel preventivo di servizio. In caso di precipitazioni nevose il Comune dovrà effettuare lo sgombrò della neve al fine di garantire il normale processo di svuotamento dei cassonetti stradali.

I rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti dal COGESA saranno conferiti normalmente presso l'impianto COGESA di Sulmona.

7) Interruzione del servizio per causa di forza maggiore:

Nell'ipotesi di interruzione del servizio, per causa di forza maggiore e interruzioni stradali dovute a lavori in corso, che determineranno l'impossibilità di accesso ai punti di presa, il Comune dovrà darne notizia al COGESA, il quale procederà all'accertamento dei fatti e redigerà un verbale in collaborazione con il Comune.

Il COGESA dovrà in ogni caso, d'intesa con il Comune, porre in essere tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione del servizio e per evitare danni all'utente finale.

Eventuali maggiori costi attribuibili per mancata vigilanza e collaborazione da parte del Comune e del Comando dei Vigili Urbani, saranno posti a carico del Comune.

8) Norme di comportamento:

La raccolta e il trasporto di tutti i rifiuti di cui alla presente convenzione dovrà essere eseguita con la massima accortezza, in modo da evitare ogni dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino. I mezzi per la raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo necessario al caricamento dei rifiuti; qualora si dovessero rendere necessari trasferimenti da un mezzo ad un altro, gli stessi dovranno essere effettuati in luoghi riservati in modo da

non intralciare il traffico veicolare. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

Il COGESA dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro.

9) Autoregolamentazione del diritto di sciopero:

Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi. In ogni caso verranno applicate le norme di cui all'art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia.

Sarà cura del COGESA comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.

10) Corrispettivo raccolta e trasporto indifferenziata/differenziata:

Il corrispettivo che il Comune verserà al COGESA, per il solo servizio di raccolta e trasporto in impianto, viene determinato sulla base dei seguenti elementi di costo, al netto dell'IVA di legge:

- Consumi e manutenzioni per beni, mezzi e attrezzature;
- Oneri del personale;
- Oneri e servizi diversi (noleggi, assistenze, acquisto servizi, ecc.);
- Ammortamenti ed eventuali oneri finanziari;
- Spese generali;

1. Sulla base dei su indicati elementi di calcolo il corrispettivo per i servizi di raccolta e trasporto è fissato nella misura di € _____ /anno più IVA suddiviso in canoni mensili pari ad € _____ più IVA.

Per i costi di gestione della Stazione Ecologica il costo è fissato in €

_____ /anno suddiviso in canoni mensili pari ad €

_____ più IVA.

Per il conferimento, il trattamento, lo smaltimento in discarica e/o l'avvio a recupero il corrispettivo presunto annuo si aggira sui €

_____ /anno circa più IVA.

2. I corrispettivi convenuti ed approvati con la richiamata delibera di Giunta Comunale e indicati al precedente punto saranno annualmente incrementati di una percentuale pari all'aumento del tasso d'inflazione reale riscontrato dall'ISTAT. Eventuali variazioni del costo della manodopera (aumenti contributivi obbligatori INPS/INAIL, rinnovi contrattuali CCNL, aumenti livelli e qualifiche contrattuali, ecc..) che si dovessero verificare anche in corso d'anno, comporterà l'immediato adeguamento del canone in proporzione alle ore effettive di impiego, (per la voce relativa al "Personale di Servizio" riportata nella scheda di preventivo allegata), con applicazione dei coefficienti determinati da Federambiente e dalle normative contributive.

Le parti concordano sull'opportunità di effettuare una verifica periodica oggettiva sulla gestione e sulla congruità dei costi dei servizi previsti nella presente convenzione, restando salva quindi, la possibilità, di revisionare i summenzionati corrispettivi qualora fosse verificato che l'espletamento delle prestazioni, di cui all'oggetto della presente convenzione abbia subito delle variazioni significative che saranno oggetto di valutazione nel corso di Comitati Tecnici di Valutazione (CTV). I costi dovuti al COGESA per il trattamento dei materiali derivanti dalla raccolta sono determinati dalle

tariffe di accesso agli impianti, che sono aggiornati con cadenza annuale.

Essi sono a carico del Comune. I ricavi della vendita dei materiali suscettibili di recupero sono incamerati dal Comune. Il servizio integrativo svolto in occasioni di particolari manifestazioni e/o festeggiamenti sarà retribuito separatamente da parte del Comune.

11) Conferimento RR.SS.UU. presso il COGESA:

Il COGESA conferirà i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso la Piattaforma di tipo "A"; il rifiuto residuo sarà conferito presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico del COGESA di Sulmona. I costi di conferimento, trattamento (recupero/smaltimento) calcolati secondo le tariffe approvate dal COGESA attualmente in vigore restano a carico del Comune.

12) Modalità di pagamento:

La fatturazione avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati sulla base delle vigenti normative relative ai pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione.

13) Evoluzione del servizio:

Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate all'evoluzione dei mezzi di raccolta, alle esigenze del territorio, a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, economico e consono alle richieste dell'utenza.

Le variazioni delle specifiche tecniche del servizio comporteranno automatiche variazioni del costo del servizio. A fronte di questo il Comune si impegna a modificare eventualmente il proprio Regolamento per la disciplina

del servizio di smaltimento rifiuti ed il corrispettivo a favore del COGESA della presente convenzione.

14) Verifica avvio servizio:

Le parti s'incontreranno, con frequenza semestrale, per la verifica della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali ampliamenti, rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie.

15) Spese contrattuali:

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto o ad essa conseguenti, sono a carico della società COGESA SpA.

16) Risoluzione della convenzione:

Il Comune da una parte ed il COGESA dall'altra, hanno la possibilità di recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni:

1. Il Comune, di fronte a gravi oggettive e continuative inadempienze nell'erogazione del servizio da parte del COGESA, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi ha facoltà di risolvere la convenzione. La Giunta Comunale potrà provvedere a deliberare e chiedere la risoluzione della convenzione, dopo aver intimato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno tre volte a distanza di 5 giorni ciascuna, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella medesima;

2. Il COGESA può risolvere la convenzione nel caso in cui le prestazioni di cui all'oggetto della presente convenzione siano per esso oggettivamente onerose e non vi sia da parte del Comune il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, così come previsto dall'art. 10.

La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al Comune per iscritto, con raccomandata A/R o telegramma, con indicazione del termine ultimo di cessazione del servizio a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni.

Qualora per variate disposizioni normative, per altre cause non dipendenti dal COGESA o a seguito di quanto previsto al punto due del presente articolo, si addivenisse alla risoluzione della presente convenzione, il Comune fin d'ora s'impegna a riacquistare i beni strumentali acquistati dal COGESA per l'esecuzione dei servizi, esclusivamente per il Comune, al valore d'acquisto dedotte le quote di ammortamento effettuate nel corso degli esercizi precedenti a quello della risoluzione della convenzione stessa, compreso il rateo d'ammortamento dell'anno in corso.

17) Controversie:

Per quando non indicato nella presente convenzione valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Sulmona.

18) Responsabilità e garanzie assicurative

Il COGESA SpA è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità a carico del Comune di Ofena.

Le parti danno atto del fatto che il gestore risulta già munito di idonea copertura assicurativa RCT/O con un massimale di € 1.500.000,00.

19) Disposizioni finali

e prestazioni quali-quantitative minime poste a carico di Cogesa S.p.A. dalla

presente convenzione costituiscono obblighi di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa. Restano fermi gli obblighi tutti posti a carico delle parti dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci, ai sensi dell' art. 30 D. Lgs. 267/2000.

presente convenzione annulla e sostituisce tutti i precedenti rapporti contrattuali in essere.

Cogesa S.p.A Comune di _____
L'Amministratore Unico Il Responsabile del Servizio
(Vincenzo Margiotta) (_____)

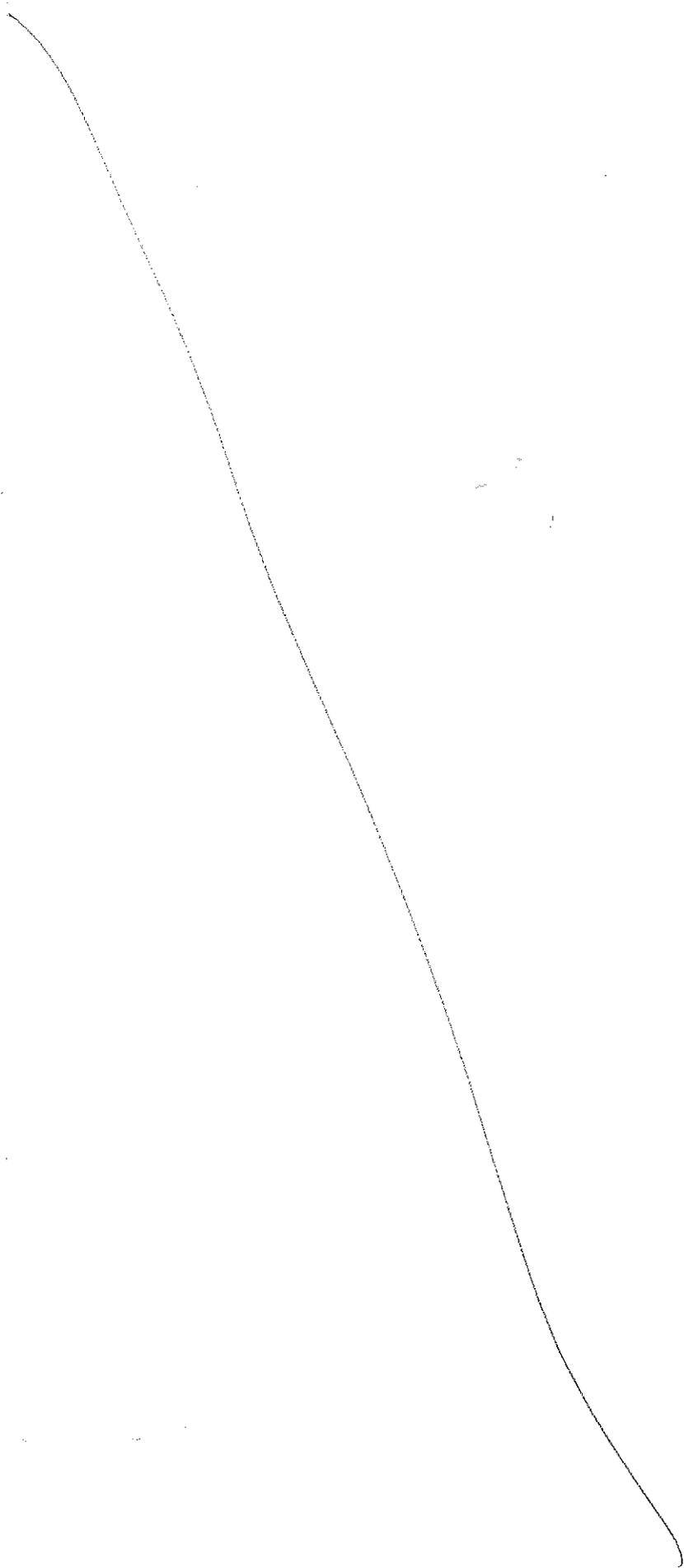
stessa approvazione ed accettazione delle clausole di cui ai nn. 3), 6), 7), 10), 11), 12), 18) e 19)

Cogesa S.p.A Comune di _____
Amministratore Unico Il Responsabile del Servizio
(Vincenzo Margiotta) (_____)

la
0,
ata

S
A
P

Dott.ssa



L
E
O
DI

ala
00,
luta

P
P
P
A
P

[Empty rectangular box]

Dott.ssa

~~IL SINDACO
ANTONIO SILVERI~~



IL SEGRETARIO COMUNALE
Angela Cristini

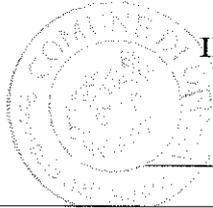
Angela Cristini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE AREA AMM.VA, visto il D.lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni attesta che la presente deliberazione

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – Sezione Albo Pretorio - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data 06.10.2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07.10.2017

Dalla Residenza comunale, li 06.10.2017



IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
ILENIA CARINCI

Ilenia Carinci

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2017
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angela Cristini

Angela Cristini